

COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346 51 014 fax 0346 51 694

e-mail: info@comune.vilminore.bg.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 30-04-2013

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013.

L'anno duemilatreddici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIUDICI GUIDO	P
MORESCHI LUCIANO	P
BOTTI CARLO	A
MORANDI ALESSANDRO	P
CAPITANIO RITA	P
BONI MICHELA	P
BENDOTTI LORIS	A
ORRU' PIETRO	P
MAGRI STEFANO	P
GRASSI MATTEO	P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. ZACCARA GIUSEPPE il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUIDO GIUDICI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

Il sottoscritto Zaccara Giuseppe, Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49/1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267, in ordine alla deliberazione di cui sotto esprime i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile in senso favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Zaccara Giuseppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTO l'art. 1 comma 380 della legge n. 228/2013;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta

municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative*

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;

EVIDENZIATO che l'art. 1 comma 380 della legge n. 228/2013 (legge di stabilità) ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

EVIDENZIATO che l'art. 1 comma 380 della legge n. 228/2013 ha, altresì, riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13

RILEVATO, infine, che ai sensi dell'art. 1 comma 380 lett. g) della legge n. 228/2013 i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il prescritto parere tecnico e di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 PER CENTO (conferma aliquota applicata anno 2012)**

- **ALIQUOTA DI BASE
0,95 PER CENTO (escluso le aree edificabili)**

- **ALIQUOTA AREE EDIFICABILI
1,06 PER CENTO**

- **ALIQUOTA FABBRICATI PRODUTTIVI categorie catastali C1 – C3 – C4 – C5
0,80 PER CENTO (conferma aliquota applicata anno 2012)**

- **BANCHE CATEGORIA D5 all'aliquota base dello 0,76 PER CENTO da versare allo STATO viene aggiunta l'aliquota dello 0,3 PER CENTO da versare al COMUNE (complessivamente l'aliquota è fissata allo 1,06 PER CENTO)**

- **ALTRE CATEGORIE D all'aliquota base dello 0,76 PER CENTO da versare allo STATO viene aggiunta l'aliquota dello 0,04 PER CENTO da versare al COMUNE (complessivamente l'aliquota rimane allo 0,80 PER CENTO uguale all'aliquota applicata nel 2012)**

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO, se dovuta**

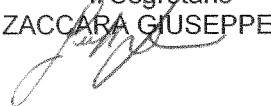
- 3) di confermare anche per l'anno 2013 il valore delle aree edificabili ai fini dell'IMU, così come determinato con delibera della Giunta Comunale nr. 89 in data 04.11.2011, valida per l'anno 2012;
- 4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ;
- 5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.3 del 06.04.2012;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 7) di dare atto che con le aliquote sopra determinate il gettito IMU previsto da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ammonta a €. 516.146,46 + €. 10.853,54 per accertamenti e sanzioni, quindi complessivamente €. 527.000,00;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
GIUDICI GUIDO



Il Segretario
ZACCARA GIUSEPPE

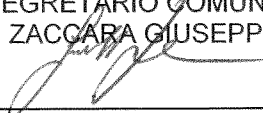


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06-05-2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06-05-2013 al 20-05-2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Vilminore di Scalve, li 06-05-2013

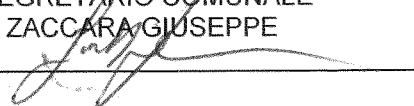
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZACCARA GIUSEPPE



Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a norma di legge ed è divenuta esecutiva per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Vilminore di Scalve, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZACCARA GIUSEPPE



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE
Tabella PREVISIONE gettito IMU Anno 2013

CATEGORIE CATASTALI	TOTALE RENDITE RIVALUTATE	MOLTIPLICATORE IMU	ALIQUOTA IMU 2012	GETTITO IMU COMUNE 2012	ALIQUOTA IMU 2013 STATO	ALIQUOTA IMU 2013 COMUNE	IMU TOTALE Previsione 2013	STATO Previsione 2013	COMUNE Previsione 2013	DIFFERENZA gettito Comune rispetto al 2012
A10 Uffici e studi privati	6.168,75	80	0,85	2.319,45	0,00	0,85	4.194,75	0,00	4.194,75	1.875,30
B Colonie asili ospedali	0,00	140	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
C1 Negozi bar ristoranti pizzerie botteghe	41.983,45	55	0,80	9.698,17	0,00	0,80	18.472,72	0,00	18.472,72	8.774,55
C3 / C4 / C5 Laboratori stabilimenti balneari	5.875,80	140	0,80	3.454,97	0,00	0,80	6.580,90	0,00	6.580,90	3.125,93
D5 Banche	4.419,45	80	0,85	1.661,71	0,76	0,30	3.747,69	2.687,03	1.060,67	-601,04
ALTRI D Alberghi e capannoni produttivi	178.676,30	60	0,80	45.026,43	0,76	0,04	85.764,62	81.476,39	4.288,23	-40.738,20
A e C Seconda casa e pertinenze escluse A10, pertinenze abitazione principale (da riportare nel campo B20) e pertinenze usi gratuiti (da riportare nel campo B25)	257.685,00	160	0,85	193.739,51	0,00	0,95	391.681,20	0,00	391.681,20	197.941,69
TERRENI AGRICOLI	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENI AGRICOLI CON ISCRIZIONE PREVIDENZA AGRICOLA (*)	0,00	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREE FABBRICABILI	5.560.000,00	1	0,85	26.103,55	0,00	1,06	58.936,00	0,00	58.936,00	32.832,45
D10 Rurali strumentali	14.443,80	60	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ABITAZIONE PRINCIPALE al netto detrazioni (vedi specifica riche sotto)	38.583,00	160	0,50	30.866,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				€ 312.870,19			€ 569.377,88	€ 84.163,42	€ 485.214,46	€ 203.210,67

CALCOLO GETTITO ABITAZIONE PRINCIPALE (**)										
TOTALE RENDITE RIVALUTATE ICI ABIT. PRINCIPALE INCLUSE PERTINENZE ---->	103.325,00	160					82.660,00			
N. ABITAZIONE STIMATE PER DETRAZIONE ---->	352	139,00					48.928,00			
N. PERSONE NATE DAL 01/01/1985							2.800,00			
(27 ANNI ENTRO IL 31/12/2012) ---->	56	50,00					30.932,00			65,60
USI GRATUITI AZZERATI										
TOTALE RENDITE RIVALUTATE USI GRATUITI INCLUSE PERTINENZE ---->	0,00	160					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALI GENERALI ----->
€ 600.309,88 € 84.163,42 € 516.146,46 € 203.276,27

NOTE

ABITAZIONI PRINCIPALI GETTITO IMU

BASE IMPONIBILE (rendita rivalutata*160) X ALIQUOTA IMU

SOTTRARRE IL VALORE DELLE DETRAZIONI COSI' DETERMINATE: (EURO 200 X N° ABITAZIONI PRINCIPALI categoria A) + (EURO 50 X ciascun figlio inferiori a 27 anni)

In merito ai figli di età non superiore ai 26 anni sono le persone nate meno di 27 anni fa